

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

L'espressione "notificazione e comunicazione degli atti" indica la consegna a una persona (fisica o giuridica) di atti giudiziari. Le modalità di notificazione o comunicazione sono disciplinate specificatamente dal *Code of Organisation and Civil Procedure* (codice di organizzazione e di procedura civile) (capitolo 12 delle *Laws of Malta* (leggi di Malta)).

Nel diritto maltese sono state introdotte norme specifiche relative alla notificazione e alla comunicazione degli atti, al fine di definire una procedura standard per notificare o comunicare un atto e garantire che tutte le parti interessate ricevano gli atti giudiziari riguardanti la loro persona o la rispettiva azione. Tali norme offrono inoltre certezze sulla consegna dell'atto al destinatario, a beneficio dell'autorità giudiziaria.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Devono essere notificati o comunicati ufficialmente tutti gli atti presentati in tribunale, quali le comunicazioni giudiziarie (*judicial letters*), le contestazioni giudiziarie (*judicial protests*), le istanze (*applications*), gli atti introduttivi del giudizio (*writ of summons*), gli atti di impugnazione (*appeals*), gli atti di risposta (*replies*), i provvedimenti cautelari e di esecuzione (*precautionary and executive warrants*), nonché le ordinanze (*orders*) di tribunali, giudici e magistrati.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Una volta depositato un atto in tribunale, spetta al tribunale procedere alla sua notificazione o comunicazione. La parte che propone la domanda deve presentare l'atto in tribunale indicando la persona e l'indirizzo cui lo stesso deve essere notificato o comunicato. Nel caso di più destinatari, la parte che deposita l'atto deve fornire copie sufficienti per tutti i destinatari.

4 Indirizzo**4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

In caso di mancata notificazione o comunicazione, l'autorità ricevente maltese verifica l'indirizzo fornito. A tal fine, e qualora si tratti di una persona fisica, l'autorità maltese deve essere in possesso del numero di carta di identità del destinatario. Se l'organo mittente comunica il suddetto numero di identificazione personale, unico per ciascuna persona fisica, l'organo ricevente può cercare di risalire a un indirizzo di residenza alternativo.

Nel caso delle imprese, l'autorità richiesta verifica l'indirizzo della sede sociale dell'impresa destinataria mediante un sistema online gestito dal *Registry of Companies* (Registro delle imprese) della *Malta Financial Services Authority* (MFSA) (Autorità maltese per i servizi finanziari). Se l'indirizzo fornito dall'organo mittente non corrisponde a quello indicato nel registro, sarà effettuato un secondo tentativo di notificazione o comunicazione dell'atto presso la sede sociale.

Se il *court marshal* (ufficiale giudiziario) dichiara di non avere trovato il destinatario o che nessuna persona era presente all'indirizzo fornito, l'autorità richiesta presenta al tribunale competente una domanda per ottenere l'autorizzazione a notificare l'atto alla persona (fisica o giuridica) presso lo stesso indirizzo, ma al di fuori degli orari stabiliti dalla legge. La notificazione e la comunicazione così effettuate vanno talvolta a buon fine.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Ai fini della determinazione dell'indirizzo di una persona fisica, solo l'autorità ricevente ha accesso ai dati relativi all'indirizzo di tale persona, purché l'organo mittente ne comunichi il numero di identificazione personale. La banca dati non è pubblicamente accessibile né può essere consultata da autorità straniere. D'altro canto, le informazioni essenziali su un'impresa, quali l'esatta denominazione, il numero di registrazione e la sede legale, possono essere verificate da tutti, gratuitamente, tramite il sistema online del [Registro delle imprese](#) dell'MFSA. È possibile ottenere online sullo stesso sito informazioni più precise, come ad esempio, i nomi di dirigenti, legali rappresentanti, segretari dell'impresa, ecc. In tal caso, occorre però creare un conto personale e pagare un corrispettivo per visualizzare le informazioni.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

La richiesta di informazioni sull'indirizzo di un testimone deve essere presentata all'autorità centrale accompagnata dalle relative motivazioni. L'autorità centrale non è comunque obbligata a fornire tali informazioni.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Le contestazioni giudiziarie e gli atti giudiziari che non fanno parte del fascicolo del processo sono notificati o comunicati per posta raccomandata, accompagnati da una "carta rosa" recante la firma del destinatario o l'indicazione che l'atto non è stato ritirato. La carta rosa è allegata al documento originale (ad esempio, con la comunicazione ufficiale).

Gli altri atti presentati per intentare un'azione giudiziaria o nel corso di un procedimento giudiziario sono notificati e comunicati dal *court marshal* tramite consegna dell'atto al destinatario all'indirizzo indicato dalla parte che ha presentato l'atto oppure tramite deposito di una copia dell'atto nel luogo di lavoro o di residenza del destinatario o tramite consegna a una persona che operi al suo servizio, al legale rappresentante o a una persona autorizzata a ritirare la corrispondenza per suo conto. Gli atti non possono essere, tuttavia, recapitati a persone di età inferiore a quattordici anni o a persone che, al momento della notificazione e della comunicazione, soffrono di un disturbo mentale o siano in condizioni che le rendano incapaci di fornire prove dell'avvenuta notificazione o comunicazione.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per

quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Nei procedimenti civili non è ammessa la notificazione e la comunicazione elettronica degli atti.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

L'organo ricevente deve fornire chiarimenti circa l'atto da notificare o da comunicare, allegandovi una comunicazione giudiziaria depositata presso la cancelleria della *Civil Court, First Hall* (prima sezione del tribunale civile), nel caso di documenti da notificare o comunicare sull'isola di Malta, e presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale superiore della *Court of Magistrates* (Gozo) (tribunale dei magistrati di Gozo) nel caso di documenti da notificare o comunicare sulle isole di Gozo e Comino. In questo caso, gli atti sono notificati o comunicati dal *court marshal* alla persona interessata, assieme alla lettera giudiziaria. L'articolo 187 del *Code of Organisation and Civil Procedure* stabilisce le modalità della notificazione e della comunicazione degli atti:

a) gli atti sono notificati o comunicati con la consegna di una copia dell'atto al destinatario cui quest'ultimo deve essere notificato o comunicato oppure lasciando una copia dell'atto stesso presso il luogo di residenza o di lavoro o all'indirizzo professionale o postale della persona in questione, consegnandolo a un membro della famiglia o del nucleo abitativo o a una persona al suo servizio, al suo legale rappresentante o a una persona autorizzata a ricevere la sua corrispondenza. È illegale consegnare la copia a persone di età inferiore a quattordici anni o a persone che, a causa di un'infermità mentale, non siano in grado di dimostrare l'avvenuta notificazione o comunicazione. Sino a prova contraria, si presume che una persona sia in grado di dimostrare l'avvenuta notificazione o comunicazione. In caso di comprovato recapito della copia al destinatario cui tale copia doveva essere notificata o comunicata, non possono essere sollevate obiezioni circa l'irregolarità della notificazione o della comunicazione per una delle suddette ragioni;

b) in caso di persone a bordo di una nave mercantile o di membri dell'equipaggio, che non dispongono di un luogo di residenza a Malta, la notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata tramite deposito della copia al comandante della nave o a qualsiasi altra persona che agisca per suo conto;

c) nel caso di un organismo avente personalità giuridica distinta, la notificazione o la comunicazione è effettuata lasciando una copia dell'atto: i) presso la sede sociale, la sede principale, il luogo dell'attività professionale o l'indirizzo postale alle persone cui è conferita la rappresentanza legale o giudiziaria oppure all'incaricato della segreteria o a un dipendente dell'organismo in questione oppure ii) a una delle persone di cui sopra secondo le modalità di cui al paragrafo a).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

L'atto si considera notificato o comunicato quando il destinatario accetta la notificazione o la comunicazione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

n/d

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

In base al diritto maltese, qualora la persona cui è indirizzato un atto giudiziario rifiuti di riceverlo personalmente dall'ufficiale giudiziario, il giudice può, su richiesta della parte interessata e dopo aver sentito l'ufficiale giudiziario, nonché tenuto conto di tutte le circostanze del caso, dichiarare per mezzo di un decreto che l'atto è stato notificato e comunicato alla data e all'ora del rifiuto. Il decreto costituisce una prova della notificazione e della comunicazione a tutti gli effetti di legge.

Inoltre una persona che eviti, ostacoli o rifiuti deliberatamente la notificazione o la comunicazione di un atto o di un'ordinanza oppure l'esecuzione di un mandato o di un'ordinanza da parte del *court marshal* sarà ritenuta colpevole di mancato rispetto dell'autorità giudiziaria e soggetta, in caso di condanna, ad a) ammonizione, b) espulsione dal tribunale, c) detenzione per un periodo di ventiquattro ore nell'edificio in cui ha sede il tribunale o d) pagamento di una sanzione pecuniaria (ammenda o multa).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Il servizio postale maltese consegna la posta a qualunque persona si trovi presso l'indirizzo indicato e sia disposta ad accettare la corrispondenza, purché maggiorenne e nella piena capacità di agire. Si presume in tal caso che la persona che si trova nei locali dell'indirizzo e che accetti di ricevere la posta sia autorizzata a farlo dal destinatario. In caso contrario, la persona non dovrebbe accettare la corrispondenza e, laddove la accetti, si assume la responsabilità di recapitarla al destinatario. Il destinatario firmerà al momento della consegna. La procedura è conforme al *Regulation 33* (regolamento 33) dei *Postal Services (General) Regulations 2005* (regolamenti (generali) sui servizi postali del 2005).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In caso sia necessaria una firma al momento della consegna e nessuno risponda né accetti la posta, viene lasciato all'indirizzo in questione un avviso che segnala al destinatario il tentativo di recapito. La corrispondenza potrà essere ritirata presso l'ufficio postale più vicino. Resta a discrezione del servizio postale effettuare altri tentativi di recapito. La corrispondenza non ritirata viene rispedita al mittente con l'indicazione "non ritirato". La corrispondenza rifiutata dal destinatario o dal suo rappresentante viene immediatamente rispedita al mittente con l'indicazione "rifiutato".

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Se all'indirizzo non è disponibile nessuno per ricevere la posta, viene lasciato un avviso presso l'indirizzo stesso, con cui il destinatario è informato del tentativo di recapito e della possibilità di ritirare la corrispondenza presso l'ufficio postale più vicino. In caso di mancato ritiro, il servizio postale invia a sua discrezione un ultimo avviso al destinatario, informandolo della giacenza della posta ancora da ritirare. Solitamente l'avviso è inviato dopo cinque giorni per le raccomandate nazionali e dopo dieci giorni per le raccomandate dall'estero. In caso di mancato ritiro oltre questi termini e dopo ulteriori cinque giorni di attesa, la corrispondenza è rispedita al mittente con l'apposita indicazione "non ritirato". La corrispondenza da ritirare presso l'ufficio postale è consegnata soltanto al destinatario o a un rappresentante autorizzato su presentazione dell'avviso e di un documento di identità (passaporto o carta di identità) del destinatario.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

È rilasciato un certificato di notificazione o comunicazione oppure di mancata notificazione o comunicazione.

Agli atti originali notificati o comunicati per posta raccomandata è allegata una "carta rosa". Una volta tornati in tribunale, gli stessi sono corredati di un timbro in inchiostro nero o rosso. Il timbro in nero indica che la notificazione o la comunicazione ha avuto luogo e riporta il nome della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto non è stato notificato o comunicato il timbro è in rosso e indica il motivo per cui la notificazione o la comunicazione non ha avuto luogo. Su gli atti notificati o comunicati dal *court marshal* è apposto un timbro in nero o in rosso, a seconda che la notificazione o la comunicazione sia stata effettuata o meno. Il timbro riporta la firma del *court marshal* incaricato della notificazione o della comunicazione.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se il destinatario non riceve gli atti ma questi sono stati validamente notificati o comunicati mediante deposito di una copia presso l'indirizzo indicato, il domicilio o il luogo di lavoro del destinatario, la notificazione o la comunicazione si presume completa e valida. La notificazione o la comunicazione effettuata in violazione di quanto prescritto dalla legge può essere impugnata in giudizio. Se in mancanza di valida notificazione o comunicazione la parte cui gli atti devono essere notificati o comunicati presenta un atto di risposta o compare in tribunale, si considera avvenuta la notificazione o la comunicazione.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Con la *Legal Notice* 148 (avviso giuridico n. 148) del 2014, l'organo ricevente di Malta ha fissato un diritto forfettario ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1393/2007 di 50 euro per ciascun documento da notificare o comunicare a Malta. L'importo deve essere corrisposto prima della notificazione o della comunicazione. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario da accreditare all'ufficio dell'avvocato generale, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Nome della banca: *Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta*

Intestazione del conto: *AG Office - Receipt of Service Documents*

Numero di conto corrente: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Codice Swift: MALTMTMT

Ultimo aggiornamento: 16/10/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.